

Foglio Informativo
relativo al
Deposito a Risparmio

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Arborea Società Cooperativa

Sede legale ed amministrativa: Arborea - Via Porcella, 6 - Tel. 0783-800596 - Fax 801229

Iscritta all'Albo Enti Creditizi n. 4884 - codice ABI 8362

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. Oristano 99593

Reg. Soc. Tribunale Oristano 2139 - Iscritta all'albo delle Cooperative al n° A165987

Sito Internet: www.bancadiarborea.com ... e-mail: bccarborea@arborea.bcc.it

CHE COS'E' IL DEPOSITO A RISPARMIO

Con il contratto di deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perché le custodisca. È una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che non hanno necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento.

I depositi a risparmio possono essere:

a - **in forma libera**, in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento;

b - **in forma vincolata**, in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono disponibili solo alla scadenza o, comunque, non prima del termine di preavviso pattuito, salvo il pagamento delle penali riportate di seguito.

Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore.

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.
- Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi).
- Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto.
- Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di euro 100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.

LIBRETTI NOMINATIVI

Titolari del diritto esercitabile con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è intestato il libretto. I prelevamenti possono essere effettuati solo dall'intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato. L'ammontare del deposito non ha limiti.

È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Il limite del rimborso è pari complessivamente a € 100.000,00.

LIBRETTI AL PORTATORE

Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del medesimo. Il libretto può anche essere intestato a persone fisiche o giuridiche, o diversamente contrassegnato; l'eventuale intestazione è irrilevante per la natura "al portatore" del libretto. Qualunque possessore del libretto può prelevare le somme depositate. Il saldo dei libretti al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento tra soggetti diversi di più libretti al portatore il cui importo complessivo sia pari o superiore a 3.000 euro, oppure al diverso ammontare che in seguito dovesse essere stabilito dalla normativa, deve avvenire per il tramite di intermediari abilitati (banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi dalle rimesse di denaro. In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, alla Banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore (art. 58, comma 3,

d.lgs. 231/2007). La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore nel minimo all'importo di € 3.000; qualora le violazioni riguardino libretti al portatore con saldo inferiore a € 3.000 la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

È escluso dal rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSO DI INTERESSE

NEL PERIODO DI VINCOLO

(attualmente sottoscrivibile fino al 31/01/2018)

I tassi di seguito esposti sono soggetti alla ritenuta fiscale tempo per tempo stabilita dall'amministrazione finanziaria

| DURATA | IMPORTO MINIMO VINCOLO | SALDO MINIMO DEPOSITO | TASSO LORDO | TASSO NETTO |
|---|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 3 mesi | 50.000,00 € | 25.000,00 € | 1,10 % | 0,81 % |
| 6 mesi | 50.000,00 € | 25.000,00 € | 1,30 % | 0,96 % |
| 12 mesi | 50.000,00 € | 25.000,00 € | 1,55 % | 1,15 % |
| 18 mesi | 50.000,00 € | 25.000,00 € | 1,60 % | 1,18 % |
| 36 mesi | 50.000,00 € | 25.000,00 € | 1,90 % | 1,41 % |
| AL TERMINE DEL PERIODO DI VINCOLO E/O IN FORMA LIBERA | | | | |
| TASSO NOMINALE ANNUO LORDO | | TASSO EFFETTIVO | | TASSO NETTO |
| 0,010% | | 0,010% | | 0,002% |

CAPITALIZZAZIONE

| Modalità di calcolo degli interessi | Anno civile |
|---|---------------------------|
| NEL PERIODO DI VINCOLO | |
| Periodicità di capitalizzazione competenza | Alla scadenza del vincolo |
| Minimo liquidabile | 0,00 € |
| AL TERMINE DEL PERIODO DI VINCOLO E/O IN FORMA LIBERA | |
| Periodicità di capitalizzazione competenze | Annuale (31/12) |
| Minimo liquidabile | 2,58 € |

SPESE

| Versamenti | € 0,00 |
|---|--|
| Prelevamenti | € 0,00 |
| Spese per comunicazioni periodiche | € 0,00 |
| Spese per altre comunicazioni | € 0,00 |
| Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata | € 0,00 |
| Copia documentazione | Da quantificare all'atto della richiesta in proporzione ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico foglio informativo. |
| NEL PERIODO DI VINCOLO | |
| Imposta di bollo | A carico della Banca |

| | |
|--|---|
| Tenuta libretto annuale | 0,00 € |
| Assicurazione annuale (facoltativa) | 12,00 € |
| AL TERMINE DEL PERIODO DI VINCOLO E/O IN FORMA LIBERA | |
| Imposta di bollo | Nella misura stabilita, tempo per tempo, dall'Amministrazione Finanziaria |
| Tenuta libretto annuale | 11,00 € |
| Assicurazione annuale | 12,00 € |

COMMISSIONI

| Rinnovo libretto | 0,00 % del saldo contabile alla data rinnovo | | | |
|-------------------------------|--|--------|-----------------------|---------|
| NEL PERIODO DI VINCOLO | | | | |
| Vincoli | Prelievo anticipato | | Estinzione anticipata | |
| | Penale | Minimo | Penale | Minimo |
| 3 mesi | 0,25% dell'importo prelevato | 10,00€ | 0,25% | 50,00 € |
| 6 mesi | 0,50% dell'importo prelevato | 10,00€ | 0,50% | 50,00 € |
| 12 mesi | 1,00% dell'importo prelevato | 10,00€ | 1,00% | 50,00 € |
| 18 mesi | 1,25% dell'importo prelevato | 10,00€ | 1,25% | 50,00 € |
| 36 mesi | 1,50% dell'importo prelevato | 10,00€ | 1,50% | 50,00 € |

VALUTE

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Prelevamenti di contante | Giorno del prelevamento |
| Versamenti di contante | Giorno del versamento |

(*) Al lordo della ritenuta fiscale, attualmente, per i residenti del 20%.

(**) Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi, secondo la periodicità pattuita ed indicata nel presente documento. In caso di tasso variabile per scaglioni, il tasso effettivo indicato è relativo al primo scaglione.

(***) Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il contratto è a tempo indeterminato.

Il cliente può recedere in ogni momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura.

In caso di recesso della banca, questa deve dare al cliente un preavviso di almeno 2 mesi.

Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il cliente.

La banca può recedere dal contratto anche senza preavviso qualora sussista un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

(indicativi) n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente, e comunque in rapporto ai tempi di risoluzione e contabilizzazione delle somme derivanti dai servizi collegati e/o delle partite in maturazione, nonché da problematiche legali collegate ad esempio a "successioni o altro".

Il termine massimo è indicativo nel senso che, i tempi medi di chiusura del conto corrente dipendono dal numero e dalla tipologia dei servizi regolati sul conto corrente, oltre che dai tempi necessari ad es. per l'incasso degli assegni non contabilizzati o per l'addebito delle spese pagate con carta di credito, telepass, utenze, etc...

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica.

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca: Ufficio Ispettorato Risk Controller - Via Porcella, 6 - 09092 Arborea (OR), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento della lettera o via mail all'indirizzo ufficioreclami@arborea.bcc.it.

Il reclamo può essere presentato anche tramite modulo presente in filiale o in forma libera.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a:

- 1) Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- 2) Attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it).
- 3) In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.
- 4) Se il cliente intende rivolgersi all'autorità giudiziaria egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al comma 2 - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura di cui al punto 1, oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui al punto 2. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale".

LEGENDA

| | |
|---------------------------------|--|
| Periodicità di capitalizzazione | Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese di tenuta del conto |
| Tasso creditore | Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi creditori, cioè quelli a favore del cliente |
| Valuta | Data di inizio di decorrenza degli interessi |
| Saldo minimo liquidabile | Qualora il deposito non abbia avuto movimentazione per oltre un anno e presenta un saldo creditore non superiore a € 258,23 la banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del deposito |